

1. di approvare le modifiche all'allegato A della D.G.R. n. 84 del 16 del 16 gennaio 2007 relative agli standard AS-NI-au-1.4, MICR-au-1.4, NI-AZ-au-1.4, NI-INT-au-1.4; C-ED-au-1.2, C-ED-PA-au-1.1.2, CD-ED-M-au-1.1-2, C-ED/R-au-1.1-2-3, C-MB-au-1.1-2, C-F-au-1.1-2; CD-DIS-au-1.2, CA-IS-au-1.2; C-DIS-G-au-1.2; RSA-DIS-au-1.2; CD-ANZ-au-1.2; C-ALL-au-1.2, CS-PN-au-1.1; CDR-au-1.2, PA-D-au-1.2, SA-D-au-1.3, SSR-D-au-1.2; SR-A-au-1.2, SR-B-au-1.2, SR-C-au-1.2, SR-C1-au-1.2, SR-C2-au-1.2 tutti riferiti al titolo di studio richiesto al "Personale con funzione di Animatore - Educatore" che viene così ridefinito: "Il personale con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, laurea in Pedagogia sociale, laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curriculum attinente all'ambito, diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa vigente in materia";

2. di considerare soddisfatto, limitatamente alle procedure di autorizzazione ed accreditamento delle strutture per persone non autosufficienti, presso i quali prestano servizio gli operatori con funzioni di educatore-animatore prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, ma non in possesso dello specifico titolo di studio, il requisito/standard sul personale con funzioni di educatore-animatore, purchè detto personale risulti fin dalla data di assunzione inquadrato nelle funzioni di educatore-animatore;

3. di approvare la modifica all'allegato B della D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 relativa alla definizione dei "servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia" sostituendo la dicitura "Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini" con la medesima definizione per i "servizi ludico-ricreativi/ludoteche" ossia "Non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e riposo";

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.V.;

6. di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e a tutte le Aziende U.L.S.S. nonché alle relative Conferenze dei Sindaci.